

Torre Giulia Wind S.r.L.

Milano, 30 Giugno 2020

Ns. Rif. Prot. 029_20tgw_WTGW in sostituzione Prot 027_20tgw_TGW

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
CRESS@Pec.minambiente.it

e.p.c.

Spettabile
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas
ctva@pec.minambiente.it

Spettabile
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma (RM)
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

1 di 20

Spettabile
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Via G. Gentile
70100 Bari (BA)
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Provincia di Foggia
Piazza XX Settembre, 20
71100 Foggia (FG)
protocollo@cert.provincia.foggia.it



**Spettabile
Comune di Cerignola**
P.zza della Repubblica
71042 - Cerignola protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

**Spettabile
Comune di Stornara**
Via Ettore Fieramosca, 20
Stornara
protocollo@pec.comune.stornara.fg.it

Oggetto: [ID_VIP: 4772] - Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un parco eolico da realizzare nei Comuni di Cerignola (FG) e Stornara (FG) e relative opere di connessione alla RTN, costituito da n. 13 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 54,60 MW - Proponente: Torre Giulia Wind S.r.l.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 dell'11.02.2020 recante il Parere di competenza della Regione Puglia

Controdeduzioni - Osservazioni

Egregi Signori, Spettabili Enti,

2 di 20

con la presente, **Torre Giulia Wind S.r.l.**, con sede legale in Milano, Corso Venezia 37, 20121 (CF e P.IVA: 08282910721) (di seguito la "**Società**"), in persona del suo legale rappresentante p.t., Ing. Gianluca Veneroni, intende riscontrare il parere negativo reso dalla Regione Puglia con DGR n. 124 dell'11 febbraio 2020 (**doc. 1**), nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) avviato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**MATTM**), relativo alla realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori, potenza complessiva pari a 54,60 MW, e dalle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), da realizzarsi nei Comuni di Cerignola e Stornara (di seguito per brevità, il "**Progetto**" o "**Parco Eolico**" o "**Impianto**").

Il parere della Regione Puglia, non obbligatorio né vincolante, risulta del tutto privo di valenza istruttoria, in quanto non sorretto da alcuna valida motivazione e inficiato da una rappresentazione dei luoghi del tutto errata.

Con le presenti osservazioni ci si concentrerà su un'analisi tecnico-giuridica della motivazione posta a corredo del parere negativo della Regione (e degli atti ad essa presupposti, quali il parere negativo ARPA del 23 settembre 2019 e il parere tecnico negativo del Comitato Regionale VIA espresso nella seduta del 3 ottobre 2019) e verrà dimostrato che gli atti regionali esprimono una contrarietà generale e astratta alla realizzazione di nuovi impianti eolici sul territorio regionale, prescindendo da una specifica valutazione sul Parco Eolico e dal corretto inquadramento dei vincoli insistenti sull'area.



Con la relazione tecnica allegata [DC19045D-V32 RISPOSTA A DEL.124 11-02-2020] (di seguito la “**Relazione Tecnica**”, **doc. 2**), corredata dalle attestazioni redatte dalla dott.ssa Pesola in merito all’assenza di aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (allegato 1 alla Relazione Tecnica) e dell’assenza di impatti e/o interferenze del parco con il falco grillaio (allegato 2 alla Relazione Tecnica), verranno invece affrontati nel merito tutti gli elementi di criticità evidenziati nel parere negativo della Regione.

Infine, la Società intende depositare i seguenti documenti, recanti gli approfondimenti richiesti (tardivamente) dalla Regione: Relazione Acustica aggiornata “DC19045D-V15 rev01- Relazione Previsionale acustica”; (**doc. 3**), Tavola ombre DW19045D-V11 rev01 - Shadow Flickering (**doc. 4**) e il report di monitoraggio semestrale in merito all’avifauna “Monitoraggio Avifauna DC119045D-V31”(doc. 5).

Ai fini di una maggior comprensione della vicenda, si premette una sintetica ricostruzione dei fatti.

I. ELEMENTI DI FATTO

I.1 L'avvio del procedimento di VIA Statale per l'autorizzazione dell'Impianto eolico

In data 27 giugno 2019, Torre Giulia Wind presentava al MATTM istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. n. 152/2006, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Parco Eolico.

3 di 20

Con nota Prot. n. 18312 del 15 luglio 2019, codesto Spett.le MATTM - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali comunicava l'avvio del procedimento di VIA Statale, dando atto dell’avvenuta pubblicazione sul portale telematico del Progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché dell’avviso pubblico di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e invitando tutti gli Enti interessati a rendere le proprie osservazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I.2 Il procedimento di valutazione della Regione Puglia

Con nota prot. n. AOO_089_8811 del 18.07.2019, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto dell'avvio del procedimento di VIA Statale, chiedeva agli Enti territoriali interessati di fornire il parere di propria competenza entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In riscontro a tale richiesta, venivano acquisiti i seguenti pareri:

- i. parere prot. n. 0009340 del 1.08.2019 reso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, recante il giudizio positivo **di compatibilità del progetto con le NTA del PAI vigente**, con l'indicazione di prescrizione di carattere generale da prevedere in senso all'eventuale autorizzazione finale;
- ii. parere prot. n. 11014 del 4.09.2019 reso dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio



Territoriale di Foggia, recante il giudizio positivo in merito alla conformità del progetto con il Piano di Tutela delle Acque;

- iii. parere del 23.09.2019 reso dall'ARPA Puglia, recante il parere negativo all'approvazione del progetto. Tale parere contiene macroscopici errori di fatto e formula un giudizio negativo del tutto astratto, osservando che *“anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione”* (**doc. 1**).

Il Comitato Regionale per la VIA, competente per quanto attiene all'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 del R.R. del 22.06.2018 n. 7, riunitosi nella seduta del 3 ottobre 2019, all'esito dei pareri summenzionati e dell'esame della documentazione presente sul portale del MATTM, esprimeva parere non favorevole (**doc. 1**).

A conclusione del procedimento, la Regione Puglia, mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 dell'11 febbraio 2020, ha emesso il proprio parere negativo di compatibilità ambientale, richiamandosi al parere negativo del Comitato VIA e al parere Arpa.

Per avere una maggiore chiarezza delle ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta Regionale della Regione Puglia, si ritiene necessario riportare sinteticamente il contenuto del parere dell'ARPA Puglia e del Comitato Regionale per la VIA, presupposti alla DGR 124/2020.

I.3 Il parere dell'ARPA Puglia

4 di 20

Con la nota del 23 settembre 2019, l'Arpa ha impropriamente richiamato il *“principio dell'azione ambientale”* di cui all'art. 3 - ter del D.lgs. n. 152/2006, affermando che anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente da parte di un intervento costituisca un ragionevole motivo di opposizione alla sua realizzazione.

Oltre al timore di alterazione dell'ambiente, ARPA ha evidenziato le seguenti criticità:

punto 1: Arpa censura la relazione generale prodotta dalla Società, nella parte in cui è stato specificato che *“il tipo di aerogeneratore verrà scelto in fase di progettazione esecutiva dell'impianto”*, affermando che il modello prescelto non può in alcun modo essere oggetto di modifica in fase di progettazione esecutiva (successivamente all'eventuale approvazione del progetto);

punto 2: Arpa contesta la correttezza del calcolo in merito alla gittata massima per rottura a 5 metri dalla punta della pala, affermando che *“il valore stimato di m 220 non corrisponde alla gittata massima, che per le caratteristiche dell'aerogeneratore scelto si ritiene siano di poco oltre i m. 500”*;

punto 3: gli elaborati ricevuti e l'erronea indicazione della gittata massima non consentirebbero la verifica in merito alla distanza di sicurezza dai ricettori (tra cui viabilità primaria e secondaria), come previsto dal DM 10 settembre 2010, recante le Linee Guida Nazionali per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal D.lgs. 387/2003.

punto 4: la documentazione progettuale non conterrebbe un elaborato grafico idoneo a consentire la verifica delle misure di mitigazione previste dal paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010 (distanza minima tra aerogeneratori di 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento);

punto 5: lo studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" sui ricettori;

punto 6: la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico sarebbe lacunosa e non conforme a quanto previsto dalla regolamentazione tecnica di settore;

punto 7: il piano preliminare di utilizzo di terre e rocce da scavo sarebbe carente;

punto 8: la documentazione presentata risulterebbe carente per quanto attiene alle proposte di misure di mitigazione e/o compensazione, così come previsto, a pena di decadenza dell'autorizzazione unica, dall'allegato 2, punto 2 lettera h) del D.M. 10.09.2010;

I.4 Il parere del 3.10.2019 reso dal Comitato Regionale per la VIA

Il Comitato Regionale per la VIA ha reso il proprio parere tecnico istruttorio nella seduta del 3 ottobre 2019 e, per quanto qui di interesse, ha ritenuto:

- **non significativi**, anche grazie alle forme di mitigazione previste, gli impatti ambientali dell'opera (in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione) di cui al progetto, con particolare riferimento a:
 - i. rischio elettrico;
 - ii. inquinamento luminoso;
 - iii. sicurezza del volo a bassa quota;
 - iv. impatto acustico e vibrazioni, in tal senso superando espressamente le criticità sollevate dall'ARPA nel suo parere al punto 3;
 - v. impatto elettromagnetico degli aerogeneratori, degli elettrodotti interrati M.T. e A.T., della Sottostazione Elettrica Utente MT/AT,
 - vi. effetti su atmosfera e clima;
- **significativi e negativi gli impatti ambientali**, con particolare riferimento al paesaggio ed al patrimonio culturale, valutando l'impianto nella sua complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici presenti;
- **significativi e negativi gli impatti ambientali** in relazione al cumulo con altri progetti esistenti, tenuto conto del fatto che l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati ed in valutazione, osservando che una ulteriore

infrastrutturazione energetica dell'area determinerebbe una alterazione delle prospettive e delle visuali panoramiche, oltre che impatti cumulativi sequenziali.

Infine, il Comitato tecnico VIA regionale ha richiesto alcuni ulteriori approfondimenti in relazione: all'eventuale interessamento di aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e al potenziale impatto del progetto sulla specie di interesse Comunitario Prioritario - Grillaio (Falco naumanni).

* * *

In via preliminare alla puntuale contestazione dei pareri Arpa e del Comitato VIA (recepiti dalla DGR 124/2020) si premettono alcune considerazioni giuridiche sulla natura meramente consultiva del parere regionale, come tale non idoneo a fondare un'eventuale valutazione negativa di codesto Spettabile MATTM il quale sarà chiamato a svolgere autonomamente la propria valutazione.

II. SULLA NATURA NON VINCOLANTE E NON OBBLIGATORIA DEL PARERE RESO DALLA REGIONE PUGLIA CON LA D.G.R. N. 124 DELL'11-02-2020

II.1. L'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 definisce i requisiti minimi del giudizio positivo di VIA, chiarendo che il relativo provvedimento contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, nonché le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono.

6 di 20

Per quanto di interesse, il comma 2 stabilisce che *"nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA"*.

La norma, a seguito delle modifiche intervenute ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 104/2017, non contempla più il parere della Regione interessata nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale. Nella formulazione pregressa, si ricorda, la disposizione in oggetto richiedeva invece che la Regione interessata dovesse esprimere il proprio parere.

La nuova disciplina è stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 14.11.2018, n. 198, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del D.lgs. n. 104/2017 nella parte in cui, sostituendo l'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, **nei provvedimenti di VIA Statale non richiede più il previo parere della Regione**. Non sussisterebbe, infatti, violazione del principio di leale collaborazione in quanto, coinvolta la Regione a monte in sede di Conferenza Stato - Regioni, *"la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato"*.

Ciò significa, in sostanza, che nei casi di progetti di competenza statale, come nel caso in oggetto, il Ministero non è più tenuto a coinvolgere la Regione interessata, dovendosi concludere nel senso

che il procedimento, anche e soprattutto nei suoi aspetti più propriamente istruttori, dovrebbe essere svolto autonomamente dal Ministero stesso.

Di tali elementi di diritto ne è ben consapevole anche la Regione Puglia, la quale riconosce all'interno della DGR 124 dell'11 febbraio 2020 la natura non vincolante del parere reso dalla Regione nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., riconoscendo che il procedimento di VIA statale può comunque concludersi positivamente (pag. 4, punti 2 e 3).

II.2. D'altronde, anche nella vigenza della precedente disciplina, che come visto prevedeva il coinvolgimento della Regione interessata, la giurisprudenza si era più volte espressa nel senso che *"per gli interventi soggetti a VIA statale **il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante**, come si evince dall'art. 25, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006 (Cons. Stato, sez. VI, 31.08.2016, n. 3767; cfr. Corte Cost., sentenza n. 219/2015) ed è quindi reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione"* (cfr. Cons. Stato sez. VI, 5.05.2016 n. 1779)" (Cons. Stato sez. IV, 08.03.2018, n. 1487/2018).

In conclusione, si deve affermare che:

- i. **alla luce delle recenti novità legislative, il parere della Regione Puglia non era obbligatorio** e l'attività istruttoria andava svolta autonomamente dal Ministero competente. Non si capiscono dunque le ragioni poste a fondamento della decisione di coinvolgere la Regione nel procedimento di rilascio del provvedimento di VIA;
- ii. **il parere reso dalla Regione**, a maggior ragione a seguito della perdita della sua natura obbligatoria, **non ha alcuna efficacia vincolante** e deve essere superato dal Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

7 di 20

* * *

Fermo quanto precede e rinviando alla documentazione tecnica allegata alla domanda di VIA e successivamente integrata con particolare riferimento al SIA e ai relativi elaborati progettuali, il giudizio negativo di compatibilità ambientale si fonda su **elementi di fatto erronei** e non tiene conto del quadro di riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame da cui emerge invece la compatibilità dell'impianto eolico e idoneità dell'area alla realizzazione di tale iniziativa.

III. SUL PARERE ARPA

III.1. Sull'erronea applicazione del principio dell'azione ambientale e sul deficit di motivazione

Arpa si è opposta alla positiva conclusione del procedimento richiamando impropriamente il "principio dell'azione ambientale" ed affermando che la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente da parte di un intervento costituisca un ragionevole motivo di opposizione alla sua realizzazione.



La tesi denota un chiaro sviamento di potere e travisa portata e significato dell'art. 3 - ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 (il "D.Lgs. 152/2006"), a norma del quale *"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"*

Tale disposizione è espressione del principio di precauzione, che permea di per sé il diritto europeo e nazionale in materia di protezione ambientale e fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (Consiglio di Stato, sez. IV – 28/6/2016 n. 2921 che richiama sez. V – 18/5/2015 n. 2495).

Tale principio **non sancisce affatto un generalizzato e apodittico primato del bene ambiente/paesaggio**, ma deve essere armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 12/1/2017 n. 60).

Non solo. Il **principio di precauzione non consente all'Amministrazione di sottrarsi a una istruttoria tecnica approfondita, fondata sulle migliori conoscenze tecniche attualmente disponibili**.

8 di 20

Ogni qual volta non vi sia certezza dei rischi di un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione delle Autorità competenti deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti, o solo potenziali, ma la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che *"la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudentiale, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l'attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l'insorgere di danni per l'ambiente e per la salute umana. Questo, specialmente davanti all'evidente sproporzione tra l'utilità (pubblica e privata) derivante dall'attività pericolosa (nella specie, la possibilità di conferire rifiuti pericolosi in un nuovo sito di discarica) e gli effetti potenzialmente disastrosi derivanti dall'ipotetico realizzarsi dei rischi ad essa sottesi"* (TAR Piemonte, 22.01.2018, 99).

Diversamente da quanto afferma ARPA, **il principio dell'azione ambientale**, ispirato ai principi di precauzione e prevenzione, **non legittima la P.A. a precludere la realizzazione di interventi rilevanti sulla base di un mero "timore" di impatti negativi, ma richiede un'istruttoria puntuale e approfondita, che dimostri l'esistenza di danni ambientali effettivi, e impone in ogni caso un bilanciamento rigoroso degli interessi in gioco.**

L'obbligo di una valutazione proporzionata e approfondita dei profili di rischio/benefici è tanto più evidente laddove si discuta di impianti rinnovabili, che sono espressione del principio di "sviluppo sostenibile" codificato dal successivo art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006.

Tali rilievi impongono il superamento del parere di ARPA. Nel caso di specie, non è dato riscontrare alcun elevato rischio di compromissione dell'ambiente tant'è vero che:

- i. l'impianto eolico è destinato a restare in esercizio un periodo limitato di tempo decorsi i quali è fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi;
- ii. l'impianto eolico si inserisce in area non soggetta a vincoli diretti, già antropizzata e sfruttata a livello energetico;
- iii. l'impianto non determina impatti cumulativi significativi e non determina effetto selva;
- iv. l'assenza di rischi è certificata, implicitamente, dalla stessa Arpa: ancorchè Arpa invochi la possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente, il parere non chiarisce in alcun modo in cosa consisterebbe tale alterazione.

III.2. Punto 1 del parere ARPA (modello di aerogeneratore).

Con il primo punto del proprio parere (ripreso anche a pagina 9 del parere negativo del Comitato Tecnico VIA), Arpa ha contestato la relazione generale prodotta dalla Società, nella parte in cui è stato evidenziato che *"il tipo di aerogeneratore verrà scelto in fase di progettazione esecutiva dell'impianto"*, affermando che non è consentito modificare il modello di aerogeneratore indicato in sede di VIA nella successiva fase di progettazione esecutiva.

9 di 20

Si tratta di una contestazione pretestuosa, che impone alcune precisazioni.

La scrivente ha puntualmente individuato negli elaborati progettuali agli atti il modello l'aerogeneratore da installare (VESTAS V150) ed ha effettuando le conseguenti verifiche ambientali sulla base delle caratteristiche tecniche del modello prescelto (altezza, potenza, rotore, ecc.).

La Società è ben al corrente dell'obbligo di realizzare il progetto, in caso di esito positivo del procedimento, in conformità alle caratteristiche tecniche individuate nel procedimento di VIA:

Sennonché, le ditte produttrici di aerogeneratori sono in continua evoluzione, per cui è possibile che la turbina inizialmente prescelta possa uscire di produzione alla data di conclusione del procedimento.

In tal caso, la Società sarà tenuta, fisiologicamente, ad adeguare il progetto all'aerogeneratore disponibile sul mercato, individuandone uno con caratteristiche analoghe e/o migliorative ed in ogni caso sottoponendo l'eventuale modifica a nuova valutazione, se del caso ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 (a norma del quale *"per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o*

estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.").

Non vi è alcuna criticità.

La Società si è riservata di modificare il progetto approvato in sede di VIA in caso di indisponibilità sul mercato di un aerogeneratore con caratteristiche identiche a quelle indicate negli elaborati progettuali agli atti, progettazione, fermo restando l'espletamento delle valutazioni e l'ottenimento delle autorizzazioni previste in caso di varianti.

Tanto premesso, è evidente che il punto 1 del parere di Arpa non può consentire un giudizio negativo di compatibilità ambientale, trattandosi – a ben vedere – di una prescrizione di carattere generale (elaborazione del progetto esecutivo in conformità al progetto approvato in sede di VIA), che la Società dichiara sin da ora di accettare.

III.3. Punto 2 del parere ARPA (corretta stima della gittata massima)

Arpa contesta la correttezza dei calcoli in merito alla gittata massima in caso di rottura delle pale, indicata dalla Società negli elaborati allegati all'istanza di VIA (pari a 315 metri) e asseritamente pari a 500 metri.

10 di 20

Tali contestazioni muovono da una pretesa discrepanza tra la velocità di rotazione indicata in sede di relazione sulla gittata, pari 12rpm, rispetto a quella indicata nella relazione generale, pari a 13,6 rpm.

Si tratta in realtà di un mero errore materiale: la velocità di rotazione dell'aerogeneratore mod. Vestas V150 è pari a 12 rpm, come indicato nella relazione sulla gittata. Il valore di 13,6 rpm, indicato nella relazione tecnica generale è frutto di una mera svista e deve essere rettificato.

Partendo dai dati tecnici effettivi (velocità di rotazione e dimensioni della pala) il calcolo della gittata massima in caso di rottura a 5 m dalla punta della pala è stato correttamente indicato in 315 metri (cfr. relazione di progetto DW19045-V13_Relazione gittata massima).

Tale stima è stata individuata sulla base di un esaustivo calcolo tabellare eseguito in più casistiche (angolo di rottura 30°, 35°, 40°,45°) e risulta conforme a criteri di massima precauzione e prudenza, sovrastimando il rischio reale e probabilistico di gittata.

Basti pensare che nel caso di distacco dell'intera pala il valore massimo di gittata è di 170 mt alla velocità massima di rotazione, nella direzione prevalente di vento e trascurando l'attrito dell'aria.

Nel caso di rottura di un frammento di pala, per il quale vigono solo calcoli di tipo probabilistico, si ha un valore di gittata massima di 315 mt per un frammento pari a 5m della pala. Tale valore è ben superiore (quasi il doppio) rispetto agli studi pubblicati nel gennaio 2012 da esperti dei Dipartimenti di Protezione ambientale e Sanità Pubblica del Massachusetts concordi nell'affermare che *“nella maggior parte dei casi la gittata è limitata ad un raggio non superiore all'altezza della pala”*.

La distanza pari a 315 metri è stata calcolata assumendo condizioni limite, impossibili (o quanto meno altamente improbabili) da riscontrare tutte simultaneamente nella realtà, ipotizzando le condizioni peggiori di velocità del vento, di angolo di lancio, velocità di rotazione.

Non solo. Ancorché le cause che potrebbero astrattamente condurre a un eventuale distacco della pala o parte di essa siano rappresentate da un colpo di fulmine (circostanza quasi impossibile, posto che tutte le turbine eoliche sono dotate di un complesso sistema parafulmine) o da un urto accidentale di notevole intensità, che agiscono alla base della torre, il calcolo di gittata massima è stato formulato ipotizzando un'azione di portanza sul profilo alare dopo il distacco.

Il valore massimo di gittata in caso di rottura è non solo corretto, sotto il profilo matematico, ma anche prudenziale e cautelativo.

A tale proposito, gli studi elaborati da BP POWER nel *“Blade throw calculation under normal operating”*, sulla base di una casistica di 1578 casi sino all'agosto del 2006, confermano che nel caso di distacco della pala o parti di essa la gittata non è mai stata superiore ai 40-50 metri dalla base della torre.

11 di 20

Tali rilievi dimostrano che la gittata massima è stata correttamente stimata dalla Società in 315 metri, dato prudenziale e calcolato ipotizzando condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito.

Per contro, non si comprende in base a quali calcoli e/o modelli matematici Arpa abbia potuto fissare in *“poco più di 500 metri”* il valore massimo di gittata. Si tratta a ben vedere di un dato approssimativo e non suffragato da calcoli verificabili né da bibliografia.

III.4. Punto 3 del parere ARPA (distanza di sicurezza da viabilità e ricettori sensibili)

Chiarito che la gittata massima in caso di rottura della pala è di m 315, gli elaborati progettuali agli atti dimostrano il pieno rispetto della distanza di sicurezza da ricettori sensibili.

La relazione di progetto DC19045-V09 riporta sia in forma tabellare, con indicazione dei dati catastali, che in formato grafico su ortofoto, il posizionamento degli aerogeneratori, dimostrando che la viabilità e le infrastrutture esistenti, nonché tutti i fabbricati ad uso di civile abitazione sono esterni all'area di inviluppo di m 320 (superiore al calcolo massimo di gittata).

Analogamente, l'elaborato grafico già agli atti, DW19045-C07_Planimetria su Ortofoto dell'impianto in esercizio, in scala 1:5.000, riportata puntualmente tutta la viabilità (sia quella di

progetto che quella esistente) e consente di verificare il rispetto delle distanze degli aerogeneratori dalle infrastrutture.

In ogni caso, si rinvia all'allagata relazione tecnica (e relativi elaborati) per ulteriore conferma del rispetto di tutte le distanze dai ricettori ed infrastrutture.

III.5. Punto 4 del parere ARPA (distanza tra aerogeneratori)

Arpa lamenta il mancato deposito di un elaborato progettuale che consenta di verificare il rispetto dei criteri di inserimento (misure di mitigazione) previsti dalle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010 (Allegato 4 punto 3.2 lett.n, che prescrive una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento).

Nonostante gli elaborati progettuali consentano già tale verifica, la relazione tecnica allegata alla presente è corredata da apposita orto foto con evidenza delle distanze tra aerogeneratori.

Tale documento dimostra che il layout di progetto prevede una inter-distanza regolare tra le macchine di progetto e quelle esistenti nelle dirette aree limitrofe; e gli aerogeneratori di progetto sono disposti su più file ciascuno ad oltre 5 diametri di distanza tra loro a prescindere dalla direzione principale del vento che risulta essere Sud-Ovest, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida del 2010.

Anche sotto tale profilo, si confida di aver dimostrato che non sussiste alcuna criticità in merito al corretto inserimento del progetto eolico nel territorio.

12 di 20

III.6. Punto 5 del parere ARPA (Shadow Flickering)

Arpa lamenta l'incompletezza degli studi in merito all'evoluzione dell'ombra (*Shadow Flickering*).

Si tratta di contestazioni infondate, come evidenziato nella relazione tecnica allegata e dall'elaborato specifico DW19045D-V11 rev01 - Shadow Flickering (doc. 4).

In questa sede si intende evidenziare che eventuali lacune documentali avrebbero potuto giustificare la richiesta (tempestiva) di chiarimenti e non certo il parere negativo in contestazione.

III.7. Punto 6 del parere ARPA (Impatto acustico)

Sotto diverso profilo Arpa lamenta l'incompletezza degli studi in materia di impatto acustico.

In questa sede si intende evidenziare che eventuali lacune documentali avrebbero potuto giustificare la richiesta (tempestiva) di chiarimenti e non certo il parere negativo in contestazione.

Ad ogni buon conto, si allega alla presente la Relazione Acustica aggiornata, denominata DC19045D-V15 rev01 - PREVISIONALE ACUSTICA CERIGNOLA (doc. 3).

III.8. Punto 7 del parere ARPA (Rocce da scavo)

Con il settimo punto, ARPA contesta ancora una volta la completezza documentale, richiedendo l'invio di un nuovo "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" conforme con quanto indicato dall'art.24, comma 3, del DPR 120/2017.

Si tratta di contestazioni smentite direttamente dagli Enti competenti, segnatamente dal Comitato Regionale VIA, che ha espresso parere favorevole al Piano preliminare proposto, in ragione del livello di progettazione dell'opera.

La continua contestazione in merito alla completezza documentale del progetto, smentita direttamente da altri uffici della P.A. è sintomo di un uso sviato del potere, diretto unicamente a impedire la realizzazione del Parco Eolico.

III.9. Punto 8 del parere ARPA (Misure di compensazione)

Da ultimo, Arpa contesta ancora una volta la completezza dell'istanza, affermando che la Società non avrebbe formulato alcuna proposta in merito alle misure di mitigazione e/o compensazione, così come previsto, a pena di decadenza dell'autorizzazione unica, dall'allegato 2, punto 2 lettera h) del D.M. 10.09.2010.

Senonché la sede per proporre eventuali misure compensative non è affatto il procedimento di VIA, bensì il diverso procedimento di autorizzazione unica, di competenza regionale e disciplinato, per l'appunto, dalle Linee Guida Nazionali previste dal DM 10 settembre 2010.

Ai sensi delle menzionate Linee Guida Nazionali, infatti, eventuali misure di compensazione debbono essere esaminate, verificate e discusse nella conferenza di servizi convocata dalla Regione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e non certo in sede di VIA.

Si tratta di un'affermazione pacifica, confermata dalla stessa Arpa, che nel parere in contestazione afferma che *"tali carenze debbano essere recepite nel procedimento di autorizzazione unica"*.

In conclusione, il parere di Arpa è del tutto inattendibile, per portata e conclusioni, reiterando contestazioni e richieste di approfondimenti del tutto inesistenti.

IV. SUL PARERE DEL COMITATO VIA

IV.1. Sull'assenza di impatti negativi sull'ambito territoriale di intervento e sulla compatibilità paesaggistica del Parco Eolico.

Afferma il Comitato Regionale VIA che il Parco Eolico avrebbe impatti significativi e negativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale, andando a compromettere l'area di intervento.

La tesi è destituita di fondamento: il Parco Eolico è perfettamente compatibile con l'ambito territoriale in cui si inserisce e non determina alcuna interferenza, diretto e/o indiretta, con beni tutelati sotto il profilo paesaggistico.

Il progetto si inserisce nel paesaggio senza alcuna alterazione delle direttrici impresse all'area dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) approvato con la Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 (il "PPTR"), ricade in un territorio già largamente interessato da fenomeni di antropizzazione e non interessa beni tutelati sotto il profilo paesaggistico.

Si tratta di affermazioni che muovono, anzitutto, da quadro di riferimento vincolistico e regolamentare.

Il PPTR ha suddiviso l'intero territorio regionale in 11 ambiti paesaggistici, articolati in figure territoriali che rappresentano le c.d. unità minime paesistiche.

Gli ambiti paesaggistici e le figure territoriali non costituiscono aree vincolate a livello paesaggistico, ma comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa.

Le specifiche schede d'ambito allegate al PPTR delineano per ciascuna figura territoriale gli obiettivi di qualità e le normative d'uso, da applicare nella pianificazione urbanistica e territoriale. Le schede d'ambito non hanno portata direttamente prescrittiva, né impongono l'applicazione di specifiche clausole di salvaguardia, ma costituiscono una linea guida all'interpretazione del territorio e consentono di individuare le maggiori criticità e i tratti caratteristici dell'area di intervento.

Per quanto di interesse, il Parco Eolico ricade nell'Ambito Paesaggistico del Tavoliere, Figura Territoriale del Mosaico di Cerignola.

14 di 20

L'area individuata da tale figura territoriale è un'area agricola consolidata, semi-pianeggiante, in cui gli unici elementi di naturalità presenti sono i corsi d'acqua stagionali che si sviluppano lungo le modeste incisioni idrografiche presenti, e che conservano i pochi elementi di vegetazione spontanea dell'area. Anche sotto il profilo storico culturale, gli unici elementi di rilievo sono le masserie o le poste, prime descritte, oggi adibite ad attività agricole o in stato di abbandono.

Diversamente da quanto affermato dal Comitato VIA, la Scheda d'ambito Tavoliere, "*Sezione B.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (il mosaico di cerignola)*" non preclude affatto l'installazione di strutture verticali, ma si limita a riconoscere che il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere è costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, imponendo quindi attenzione ai fenomeni di visibilità e intervisibilità di nuovi impianti tecnologici.

Poste queste premesse di inquadramento normativo e vincolistico, l'analisi in concreto del progetto consente di escludere significativi impatti negativi.

Il territorio in cui si colloca l'impianto di progetto è un'area antropizzata che ha perso nei decenni passati il suo aspetto naturalistico originale e che è oggi caratterizzata da due profili:

- i. l'area è altamente antropizzata ed è interessata dalla presenza di una rete infrastrutturale di alta velocità (SS16, A14 e diverse SP), costeggiata da numerose aziende e aree produttive, mentre allontanandosi di appena alcune centinaia di metri dalle strade, conserva ancora la sua natura prettamente agricola/produttiva;
- ii. gli elementi di naturalità originari sono molto esigui, il territorio risulta altamente antropizzato sia dal lato di Orta Nova che da quello di Cerignola, ma anche nella confinante Stornara, e già interessato da impianti eolici esistenti.

In questo contesto antropizzato (pseudo artigianale/produttivo), in continuità con un polo eolico esistente, la realizzazione del parco eolico è perfettamente coerente con la pianificazione paesaggistica e con le direttive del PPTR,

Non solo.

Nessuno degli aerogeneratori ricade in contesti tutelati dal PPTR e/o ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e persino il parere del Comitato VIA conferma, nella parte propriamente istruttoria, l'assenza di interferenza (dirette e indirette) con il paesaggio. In particolare:

- i. con riferimento alle "COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE" individuate dal PPTR (pagina 15 del parere del Comitato VIA) il parere dà atto che "**nell'area di progetto non vi sono beni paesaggistici delle componenti culturali e insediative**". Si aggiunge che gli unici siti di interesse (i siti archeologici di Barvagnone-Tressanti e Salaria-Cerina) sono ad una distanza considerevole dalle opere in progetto, dovendosi quindi escludere anche interferenze di natura indiretta;
- ii. con riferimento alle "COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE" individuate dal PPTR (pagina 16 del parere del Comitato VIA) il parere conferma che **tutti gli aerogeneratori di progetto sono esterni ai tratturi e alle relative aree buffer**. Il solo cavidotto interrato esterno attraversa il Regio Tratturo Foggia - Ofanto (oggi SS16 e il Regio Braccio Cerignola - Ascoli Satriano (oggi SP 84), senza tuttavia interferire con i beni tutelati. Come risulta dagli elaborati progettuali DW19045-E12_Risoluzione interferenze SS16 e DW19045E10_Risoluzione interferenze strade Provinciali e come meglio descritto nella relazione tecnica allegata la Società ha previsto già in fase di progettazione l'attraversamento di entrambi i tratturi con metodologia TOC teleguidata in modo da escludere qualsiasi interferenza con i tratturi (che peraltro sono oggi strade asfaltate a elevata percorrenza);
- iii. con riferimento alle "COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE" individuate dal PPTR (pagina 16-17 del parere del Comitato VIA) il Comitato VIA ha poi segnalato la presenza di "siti interessati da beni storico culturali, aree appartenenti alla rete dei tratturi e relative aree di rispetto", senza tuttavia fornire alcun dato analitico e oggettivo per rilevare eventuali interferenze, precisando poi che "tratta di aree in cui sarà necessario procedere con particolare attenzione". A tale proposito, si osserva che **le opere in progetto osservano una distanza dai beni storico culturali segnalati tale da non creare alcuna interferenza con gli stessi e, in ogni caso, la presenza di aree astrattamente sensibili non può giustificare il parere negativo, ben potendosi dettare prescrizioni utile a garantire il pieno rispetto del territorio** (pianificazioni delle lavorazioni di concerto con gli enti preposti alla tutela dei beni culturali, assistenza di personale archeologo qualificato preposto alla sorveglianza delle attività di scavo, ecc.);

- iv. nel documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico viene confermata l'assenza di interferenze dirette con i siti archeologici noti, i quali si trovano nelle vicinanze e non in corrispondenza delle opere da realizzare.

Alla luce di tali considerazioni, la valutazione negativa del Comitato VIA non può essere condivisa.

Il riferimento a impatti negativi con particolare riferimento "al paesaggio ed al patrimonio culturale", nonché alla "complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce" si risolve in una motivazione del tutto generica, replicabile con riferimento a qualsiasi zona della Regione Puglia, che non può condurre al diniego di VIA: **la documentazione progettuale agli atti dimostra che l'area di progetto è, per caratteristiche oggettive (antropizzazione, presenza di manufatti analoghi, assenza di beni tutelati), area elettiva per la realizzazione di impianti eolici.**

IV.2. *Sull'impatto cumulativo*

Il parere del Comitato Regionale VIA oppone alla scrivente l'asserito cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti, "tenuto conto del fatto che l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati ed in valutazione" e del fatto che "una ulteriore infrastrutturazione energetica dell'area, già interessata da rilevanti trasformazioni territoriali per la presenza di analoghi impianti eolici di taglia industriale, determinerebbe una alterazione delle prospettive e delle visuali panoramiche, oltre che impatti cumulativi sequenziali".

16 di 20

Le affermazioni non possono essere condivise.

Anzitutto, il Comitato VIA non eccepisce né propone alcuna valutazione oggettiva in merito al cumulo degli impatti con altri impianti esistenti, non fa riferimento ad alcuna tavola di lay out e/o di intervisibilità tra gli aerogeneratori e oppone alla Società la semplice presenza di altri impianti nell'area di progetto. Né il Comitato VIA chiarisce quali e quanti sarebbero gli impianti eolici e/o fotovoltaici che concorrerebbero alla creazione di un impatto cumulativo con il Progetto, arrivando ad affermare che i tre impianti esistenti individuati dalla Società non risulterebbero dall'esame del portale telematico della Regione.

In buona sostanza, manca ogni reale valutazione degli impatti cumulativi e dei fenomeni di intervisibilità e il diniego si fonda sul mero rischio potenziale (e indimostrato) di effetto selva e concentrazione di impianti.

Un mero e astratto rischio di cumulo e/o di concentrazione di impianti eolici non può di per sé condurre al parere negativo, pena la violazione del citato principio di precauzione. Come chiarito dalla giurisprudenza, "il principio di precauzione non può, però, mai legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, né condurre automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudente valutazione, alla stregua



dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile" (Tar Roma, sez. II, 26.11.2018, n. 11460, che richiama, ex multis, Cons. St., Sez. V, 27.12.2013, n. 6250; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 3.09.2015, n. 581 e, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240).

Ma vi è di più.

La concentrazione di impianti eolici in aree determinate del territorio è un fatto fisiologico (trattandosi di siti a maggiore ventosità) ed inoltre auspicabile, consentendo di evitare una compromissione diffusa del bene paesaggio, sempre che in sede di progettazione vengano osservati tutti gli accorgimenti idonei a ridurre gli impatti e i fenomeni di intervisibilità, come avvenuto nel caso di specie.

Si osserva che la Società ha svolto un attento studio dei possibili impatti cumulativi, in relazione soprattutto alla visibilità del Progetto, in conformità:

- i. al Decreto dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, in cui sono definite le linee guida per l'analisi e la valutazione degli impatti cumulati attribuibili all'inserimento di un impianto eolico nel paesaggio, con particolare riguardo all'analisi dell'interferenza visiva (le "**Linee Guida Nazionali**");
- ii. alla D.G.R. 2122/2012 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*", e successivi indirizzi applicativi del 6 giugno 2014 n. 162 (Determina del Dirigente Servizio Ecologia).

17 di 20

La D.G.R. 2122/2012 nella definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER al capitolo 3 "*Metodo e criteri per l'individuazione delle Aree Vaste ai fini degli impatti cumulativi (AVIC)*", relativamente al paragrafo "*Eolico. Criteri di valutazione*" fornisce le seguenti direttive:

"L'impatto cumulativo generato dalla coesistenza di più impianti in una visibilità teorica potrebbe ridursi se gli impianti fossero progettati in modo attento alle preesistenze e coordinati tra loro in una visione territoriale dell'approccio progettuale."

A seguire la DGR riporta gli elementi che sono stati recepiti nella definizione del layout progettuale dell'Impianto eolico, per un corretto inserimento nel paesaggio al fine di mitigare l'impatto cumulativo prodotto dalla sussistenza di un polo eolico nell'area vasta.

"Alcuni elementi che possono favorire un miglior rapporto con il paesaggio sono: una scansione regolare degli aerogeneratori (equidistanza), una omogeneità di colore e tipologia di impianto, la concentrazione piuttosto che la dispersione degli aerogeneratori di ciascun impianto. Un impianto che presenti un layout compatto piuttosto che aerogeneratori dispersi nell'area di progetto comporta un minor consumo di suolo e la riduzione delle opere accessorie (piste, cavidotti, ecc.)"

Inoltre, il progetto di un impianto successivo ad un altro già autorizzato e/o realizzato si dovrà adeguare al layout dell'impianto preesistente e da queste trarne le regole di progetto".

Sulla base di quanto indicato nella D.G.R. il layout dell'Impianto eolico ha previsto quanto segue:

- i. il layout del Progetto prevede che gli aerogeneratori rispettino le distanze riportate nell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali come possibili misure di mitigazione;
- ii. il layout è stato progettato ad interdistanza regolare tra le macchine di progetto e quelle esistenti nelle dirette aree limitrofe. Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento (punto 3.2 lett.n). Gli aerogeneratori di progetto sono principalmente disposti secondo il criterio di inter-distanze di 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 4 diametri su quella ortogonale, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali;
- iii. il layout di progetto, analogamente agli impianti limitrofi, sarà previsto di aerogeneratori di grande taglia:
- iv. le torri saranno di acciaio di tipo tubolare di dimensioni analoghe a quelle esistenti;
 - ✓ il rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
 - ✓ non vi sarà alcun tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
 - ✓ la viabilità di servizio non sarà pavimentata, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
 - ✓ i cavidotti saranno interrati e seguiranno per lo più i tracciati della viabilità esistente e di quella di nuova realizzazione;
 - ✓ non sono previste cabine di trasformazione a base palo;
 - ✓ il numero delle turbine è stato ridotto cercando di massimizzare la potenza unitaria delle stesse;
 - ✓ il sito scelto è distante da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione di interesse culturale da cui l'impatto può essere percepito;
- v. l'area di intervento è stata prevista rispetto ad un altro sito proprio perché interessata da un polo eolico consolidato da un decennio. L'Impianto è stato collocato in continuità con gli aerogeneratori esistenti, l'aerogeneratore più vicino è stato collocato comunque ad una distanza superiore a 350 m del singolo aerogeneratore al fine di contenere l'effetto selva. I risultati della valutazione previsionale cumulativa hanno mostrato che l'impatto dovuto alla coesistenza nell'area dei suddetti parchi eolici è trascurabile;

- vi. il layout ha previsto la collocazione delle singole turbine in prossimità della viabilità esistente al fine di contenere al massimo il consumo di suolo naturale;
- vii. l'area di progetto è servita da una fitta rete infrastrutturale veloce (SS16, A14, Ferrovia e numerose Strade provinciali), che le danno un valore strategico produttivo.

In conclusione, si ritiene che il Progetto abbia fatto uso dei criteri per il suo corretto inserimento nel paesaggio e che non sussista alcuna criticità a riguardo.

IV.3 Sulle richieste di integrazioni

Da ultimo, il Comitato tecnico VIA regionale ha richiesto alcuni ulteriori approfondimenti in relazione:

- i. all'eventuale interessamento di aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità; e
- ii. al potenziale impatto del progetto sulla specie di interesse Comunitario Prioritario - Grillaio (*Falco naumanni*).

Si tratta di richieste pretestuose e la documentazione già agli atti contiene un'esaustiva trattazione di tutti i temi rilevanti. In ogni caso, in un'ottica di leale collaborazione e piena trasparenza, ha commissionato al Dott. For. Lucia Pesola specifici approfondimenti, all'esito dei quali è stato confermato che:

- i. lo studio specialistico già agli atti, "*Relazione essenze di pregio*" DC19045D-V27, riporta una descrizione dell'area di studio con opportuno sopralluogo su un'area vasta di 5 km ed è pienamente idoneo a dimostrare l'assenza delle produzioni agro-alimentari di qualità, in quanto (i) l'impianto ricade in zone con Valenze ecologiche Basse (PPTR) e non presenta specie vegetali, erbacee, arbustive ed arboree di rilevante interesse produttivo o paesaggistico; (ii) non sono stati rilevati, in una fascia estesa di oltre 500 m e distribuita uniformemente intorno all'impianto e ad esso adiacente, produzioni agro-alimentari di qualità.
- ii. lo studio specialistico già agli atti, DC1904SD-V24-RELAZIONE-FLORO-FAUNISTICA, è già stato integrato con un piano di monitoraggio annuale ante-operam che copre il periodo Ottobre 2019-Settembre 2020 e consente di escludere alterazioni nell'uso del territorio dovute alla presenza degli aerogeneratori (allegato 2 alla Relazione tecnica). I risultati di tale studio trovano conferma anche nel report semestrale di monitoraggio allegato alla presente (doc. 5), da cui risulta che il parco eolico non interferisce con la presenza (in area marginale ed esterna al parco stesso) del falco grillaio.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, la Società, con ogni più ampia riserva, impregiudicati diritti e azioni,

CHIEDE

che codesto Spettabile MATTM concluda il procedimento, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Progetto in questione.

Si allegano i documenti indicati in narrativa:

(doc. 1) DGR n. 124 dell'11 febbraio 2020 e relativi allegati, inclusi il parere negativo ARPA del 23 settembre 2019 e il parere tecnico negativo del Comitato Regionale VIA espresso nella seduta del 3 ottobre 2019;

(doc. 2) Relazione tecnica denominata "DC19045D-V32 RISPOSTA A DEL.124 11-02-2020", corredata dalle attestazioni redatte dal dott. For. Lucia Pesola in merito all'assenza di aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (allegato 1 alla Relazione Tecnica) e dell'assenza di impatti e/o interferenze del parco con il Falco Grillaio (allegato 2 alla Relazione Tecnica).

(doc. 3) Relazione Acustica integrativa - "DC19045D-V15 rev01- Relazione Previsionale acustica";

(doc. 4) Tavola ombre "DW19045D-V11 rev01 - Shadow Flickering";

(doc. 5) Report di monitoraggio semestrale in merito all'avifauna "Monitoraggio Avifauna DC19045D-V31".

20 di 20

Nel richiedere l'urgenza nella definizione del procedimento, certi della Vostra collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona dell'ing. Enza Covesnon, enza.covesnon@grvalue.com (331.1825198), l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

In osservanza del D.Lgs. 196/2003 e.s.s.m.i si autorizza l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati personali ai soli fini del procedimento autorizzativo in corso.

Il Legale Rappresentante
Gianluca Veneroni



Torre Giulia Wind S.r.l.